

## Foglio informativo n. 511/049

### Anticipi su contratti e cessione Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali “edilizi”

#### Informazioni sulla banca

##### Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall'Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall'Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: [www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com).

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

#### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede / a distanza

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

#### Anticipi su contratti e cessione del credito di imposta Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali “edilizi”: caratteristiche

Il termine “Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi” definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui alla Legge n. 77/2020 e successive modifiche, d'ora in poi “Decreto Rilancio”.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante “sconto in fattura” operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- mediante “cessione diretta” del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero titolare diretto della detrazione) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia degli interventi:

- per i Superbonus ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: avverrà in 5 quote annuali, ridotte a 4 per le spese sostenute a partire dal 2022 e fino alla scadenza prevista dalla normativa per ciascun soggetto;
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 convertito in legge 90/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus) e per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

Le imprese che necessitano di liquidità per l'esecuzione dei suddetti lavori edilizi e che hanno convenuto con il committente (ad esempio: il privato o il condominio) l'applicazione di uno “sconto in fattura” sul corrispettivo dovuto, potranno richiedere la concessione di un anticipo sul contratto di appalto e contestualmente impegnarsi al rimborso di tale anticipo con il controvalore della cessione del credito di imposta.

A tale scopo il cliente dovrà sottoscrivere due distinti contratti: quello relativo all'anticipo e quello di cessione del credito di imposta Superbonus o Ecobonus ed altri bonus fiscali edilizi. L'anticipo su contratti e cessione crediti di imposta "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" è rivolto esclusivamente a clienti non consumatori (imprese di qualsiasi dimensione o microimprese).

### **Anticipi sui contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi"**

Gli anticipi sui contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi" sono forme di finanziamento che consentono alle imprese di reperire la liquidità necessaria per fare fronte ad acquisti di materie prime e costi di lavorazione, anche durante l'esecuzione dei contratti a stato avanzamento lavori.

Con l'affidamento per anticipo su contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi" la banca anticipa al cliente, nella misura massima prestabilita, l'importo dei crediti che quest'ultimo vanta nei confronti dei committenti in dipendenza dei contratti di appalto relativi ai singoli cantieri stipulati con quest'ultimi, per la realizzazione degli interventi rientranti nella normativa sopra indicata. Gli anticipi sono concessi sotto forma di sovvenzione in conto corrente; la banca stabilisce la percentuale massima anticipabile rispetto ad ogni singolo contratto d'appalto e la durata massima dell'anticipo; accende un "conto anticipi" che costituisce lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile dell'operazione di sovvenzione.

Il rimborso di tali anticipi avviene con il controvalore della cessione alla banca del credito di imposta.

Per l'erogazione dell'affidamento il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la Banca.

### **Cessione del credito di imposta Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi"**

È un'operazione di cessione pro-soluto con la quale l'impresa (Cedente), che ha maturato una detrazione fiscale ai sensi della normativa vigente e specificata nel presente Foglio Informativo, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca (Cessionario) il credito d'imposta ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata ad un prezzo d'acquisto concordato, senza dover attendere la compensazione su più annualità.

L'operazione di cessione si perfeziona, subordinatamente al rilascio della Dichiarazione di verifica preliminare di sussistenza dei requisiti di procedibilità della cessione del Credito rilasciata da un consulente di gradimento della Banca stessa (attualmente Deloitte Consulting S.r.l. e Studio Tributario e societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.), con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta, la cui efficacia è condizionata all'avverarsi della condizione sospensiva. Il mancato avveramento della condizione sospensiva entro il 31.12.2026, indipendentemente dalla data stimata dall'Impresa per la conclusione degli interventi fermo restando il rispetto dei termini di legge previsti per poter usufruire degli specifici bonus fiscali, determina la risoluzione del contratto.

Il Cedente garantisce che, al momento in cui la condizione sospensiva si sarà verificata, il credito sarà certo, liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni specificamente previste dal Contratto di Cessione.

La cessione del credito d'imposta, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL) e in caso di Superbonus il SAL non potranno essere più di due con una percentuale minima di esecuzione lavori ciascuno pari al 30% dell'intervento complessivo. Tali percentuali minime sono applicate per scelta della Banca anche alle altre tipologie di bonus indicate nel presente Foglio informativo.

Se nell'esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto gli importi dei lavori realizzati dovessero variare e il credito di imposta sorto dovesse risultare maggiore di una percentuale superiore al 5% rispetto al valore del contratto di appalto, il Cessionario, come previsto contrattualmente, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cedente.

Di seguito si riporta la condizione sospensiva prevista nel contratto di cessione condizionato:

"La Cessione diverrà efficace - sempre che il credito d'imposta risultante dalle Comunicazioni singolarmente o complessivamente considerate non sia superiore al Credito - quando si saranno verificate entrambe le seguenti condizioni: (i) ricezione da parte del Cessionario della comunicazione di avveramento della condizione sospensiva rilasciata dal Cedente; (ii) ricezione da parte del Cessionario dell'Attestazione, ad ogni SAL, ove previsti, e/o a fine lavori".

L'inserimento da parte del cliente nella Piattaforma Intesa Sanpaolo/Deloitte della richiesta di analisi documentale tramite apertura di una Pratica, il relativo avvio della verifica documentale e/o il conseguente rilascio delle relative attestazioni da parte del fiscalista incaricato, non comportano, nemmeno in via implicita, il successivo certo acquisto dei crediti da parte della Banca."

La banca si riserva comunque la facoltà di richiedere al cliente eventuale ulteriore documentazione.

Dopo l'avveramento della condizione sospensiva e successivamente al trasferimento del credito di imposta nel cassetto fiscale della Banca, il controvalore del credito di imposta sarà utilizzato ai fini del rimborso dell'anticipo concesso. Nel caso in cui non si verifichi la condizione sospensiva prevista dal contratto di cessione del credito o il controvalore della cessione non sia sufficiente ad estinguere l'affidamento, il cliente è tenuto a pagare alla banca quanto dovuto alla data di scadenza dell'anticipo su contratto concesso.

L'offerta del prodotto (anticipo sui contratti e cessione del credito d'imposta Superbonus Ecobonus e altri Bonus Fiscali edilizi) è riservata ai soggetti che intendono cedere tutte le residue quote annuali costituenti il credito d'imposta, che, alla data di sottoscrizione del contratto di cessione, risultino titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo Spa da almeno 30 giorni e per credito d'imposta di importo superiore a 15.000 euro.

Non rientrano nell'offerta del prodotto i bonus fiscali derivanti dagli interventi in Edilizia Libera.

### Finanziamenti assistiti dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che il finanziamento descritto nel presente foglio informativo venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet [www.fondidigaranzia.mcc.it](http://www.fondidigaranzia.mcc.it).

### Principali rischi

Tra i principali rischi dell'affidamento sopra indicato

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso;
- qualora l'operazione sia regolata a tassi legati a parametri di indicizzazione (variabile), il cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di tasso sfavorevoli conseguenti all'andamento dei mercati finanziari; qualora, entro i termini previsti contrattualmente, non dovesse verificarsi la condizione sospensiva, il contratto di cessione del credito di imposta sarà risolto, il cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione ed il cliente è tenuto a restituire l'intero importo anticipato dalla banca oltre agli interessi e spese come previsto nel presente documento.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

### Condizioni economiche Anticipi su contratti Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali "edilizi"

Per la concessione degli affidamenti sopra descritti è prevista la sottoscrizione del Contratto Quadro per il quale sono previste le seguenti condizioni economiche:

Costo emissione comunicazione di legge cartacea	€ 0,70	(1)
Costo emissione comunicazione di legge on line	€ 0,00	(2)

(1) Costo non applicato quando la Comunicazione di legge riguarda esclusivamente le aperture di credito in conto corrente.

(2) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

### Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex legge 662/96.

È prevista, nei casi stabiliti dalle Disposizioni Operative del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" variabile in funzione della tipologia dell'operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione dell'impresa, calcolata in percentuale sulla base dell'importo garantito con un massimo dell'1% fatti salvi casi di esclusione previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia o da eventuali norme transitorie al tempo vigenti.

Per conoscere i dettagli e i casi di esclusione dell'applicazione della commissione, cfr. disposizioni reperibili sul sito [www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative](http://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono escluse le Start Up Innovative e le Imprese Femminili.

Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Fondo, l'operazione garantita non sia perfezionata con le modalità e nei termini fissati dal regolamento, potrà essere richiesta una commissione di importo pari a euro 300,00.

Nel caso di finanziamenti assistiti da garanzia rilasciata da Confidi è previsto il pagamento di spese e commissioni calcolate in percentuale sulla base della garanzia emessa come pubblicizzate dai singoli Confidi.

#### **Affidamenti e tassi.**

Tasso Debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)	12,8000 % per affidamenti fino a € 50.000,00	
Tasso Debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)	12,0000 % per affidamenti oltre € 50.000,00 e fino a € 200.000,00	
Tasso Debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)	9,9000 % per affidamenti oltre € 200.000,00	
Periodicità liquidazione interessi	Trimestrale considerando l'anno civile (365).	
Tasso debitore annuo nominale in caso di sconfinamento	12,8000 %	
Tasso di mora per affidamento fino a € 50.000	13,9375 % fino alla data del 31/12/2025	(1)
Tasso di mora per affidamento tra € 50.000 e € 200.000	12,0750 % fino alla data del 31/12/2025	(1)
Tasso di mora per affidamento oltre € 200.000	10,2000 % fino alla data del 31/12/2025	(1)

#### **Spese.**

##### **Spese per la gestione del rapporto.**

Commissione di disponibilità fondi (C.D.F.)	0,5000 % trimestrale	(2)
---	----------------------	-----

(1) IL TASSO È VARIABILE ED È PARI AL "TASSO LIMITE" di cui alla L. n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è quello riferito alla classe di importo della categoria dei Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca. Il valore del tasso varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.

(2) L'importo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte. Il valore percentuale esposto sarà applicato anche su tutti gli affidamenti della medesima natura a lei concessi su questo c/c: Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi.

#### **Condizioni economiche della cessione**

##### **Costi dell'operazione**

Descrizione	Valore
Prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 5 quote annuali per interventi Superbonus	85,45 % del valore nominale del credito

Prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 5 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus	85,45 % del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 10 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus	70 % del valore nominale del credito

Le condizioni economiche vigenti tempo per tempo sono pubblicate tramite l'aggiornamento del presente Foglio Informativo.

Il prezzo della cessione oggetto di contrattualizzazione sarà quello indicato nel Foglio Informativo al momento della sottoscrizione del contratto.

Il prezzo d'acquisto del credito d'imposta, pattuito con il Cessionario nel contratto condizionato di cessione del credito d'imposta, rimane in vigore per tutti i crediti per i quali si sia verificata la condizione sospensiva entro il 31.12.2026, indipendentemente dalla data stimata dall'Impresa per la conclusione degli interventi e fermo restando il rispetto dei termini di legge previsti per poter usufruire degli specifici bonus fiscali.

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta ottenuto in via anticipata:

- **interventi per Superbonus:** per i crediti d'imposta Superbonus 110% con compensazione fino a 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 85,45 per ogni € 100,00 di credito d'imposta (85,45% del valore nominale del credito di imposta maturato);
- **interventi diversi dal Superbonus:** per i crediti d'imposta con compensazione fino a 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 85,45 per ogni € 100,00 di credito d'imposta (85,45% del valore nominale del credito di imposta maturato);
- **interventi diversi dal Superbonus:** per i crediti d'imposta con compensazione fino a 10 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 70,00 per ogni € 100,00 di credito d'imposta (70% del valore nominale del credito di imposta maturato).

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito internet il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente foglio informativo nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

## Avvertenze

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo "Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

## Informazioni relative alla commercializzazione a distanza

### CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA

Per contratto concluso a distanza si intende il contratto stipulato mediante il Servizio a distanza della Banca (Internet Banking) al quale il Cliente accede previa autenticazione mediante le proprie credenziali.

### MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente mediante il Servizio a distanza riceve il corredo contrattuale e ne visualizza il testo per verificare i dati che vi sono riportati.

Il Cliente prima della sottoscrizione del testo contrattuale può sempre interrompere o abbandonare la navigazione senza assumere alcun impegno nei confronti della Banca.

La documentazione viene sottoscritta dal Cliente e dalla Banca con firma digitale.

Il contratto viene concluso a seguito dell'apposizione della firma del Cliente e della Banca.

Dopo la conclusione del contratto, il corredo documentale viene messa a disposizione nell'archivio del Servizio a distanza, al quale il Cliente può accedere per visualizzare e salvare ciascun documento.

**LINGUA DEL CONTRATTO**

La lingua a disposizione per concludere il contratto è la lingua italiana.

**COSTI E ONERI SPECIFICI CONNESSI CON IL MEZZO DI COMUNICAZIONE UTILIZZATO**

La commercializzazione e la conclusione del contratto avvengono mediante il Servizio a distanza di cui il Cliente è titolare. Non vi sono costi o oneri diversi da quelli eventualmente dovuti dal Cliente in base al contratto del Servizio a distanza citato.

**RECAPITI PER CONTATTARE RAPIDAMENTE LA BANCA**

Il Cliente può comunicare con la Banca facendo riferimento come di consueto al proprio gestore, oppure utilizzando il Numero verde Assistenza ai Servizi a distanza: 800.303.303.

**Recesso, portabilità e reclami****Recesso**

La Banca può, in ogni momento con comunicazione scritta al Cliente, recedere dall'affidamento o ridurre l'affidamento anche se a tempo determinato.

Il Cliente non può più utilizzare l'affidamento dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso della Banca.

Il Cliente deve pagare alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di un giorno dalla data in cui riceve la comunicazione di recesso o di riduzione dell'affidamento; in quest'ultimo caso il cliente non può più utilizzare l'importo eccedente dalla data di ricevimento della comunicazione.

Eventuali utilizzi consentiti dopo la comunicazione di recesso o riduzione non comportano il ripristino dell'affidamento o della parte eccedente.

Il Cliente può in ogni momento e con comunicazione scritta alla Banca:

- recedere dall'affidamento contro pagamento di tutto quanto dovuto;
- rinunciare a una parte dell'affidamento, contro pagamento dell'importo eventualmente utilizzato in eccedenza rispetto al nuovo limite di importo dell'affidamento.

Il recesso e la rinuncia sono efficaci dalla data in cui la Banca riceve la comunicazione del Cliente.

**Portabilità**

Qualora, per rimborsare gli affidamenti, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, nei casi previsti dalla legge, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

**Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a **Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**,
- per posta elettronica alla casella [assistenza.reclami@intesasampaolo.com](mailto:assistenza.reclami@intesasampaolo.com),
- per posta elettronica certificata (PEC) a [assistenza.reclami@pec.intesasampaolo.com](mailto:assistenza.reclami@pec.intesasampaolo.com),
- tramite **fax al numero 011/0937350**,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" sul sito [www.intesasampaolo.com](http://www.intesasampaolo.com).

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). La Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF in parole semplici" e "Guida all'utilizzo del portale ABF"), il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

## Legenda

<b>Attestazione</b>	Attestazione rilasciata dal consulente di gradimento del Cessionario comprovante – sulla base della documentazione probatoria esaminata dal consulente medesimo – l'avvenuta esistenza del credito, la sua regolarità e titolarità in capo al Cedente e la sua cedibilità al Cessionario; detta attestazione contiene altresì l'elenco dei lavori (l'elenco dei lavori effettuati solo nel caso di contratto di cessione condizionato), l'elenco dettagliato delle fatture e l'elenco dei documenti a disposizione del Cessionario, compresa copia della Comunicazione.
<b>Cedente</b>	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
<b>Cessionario o Banca</b>	Intesa Sanpaolo SpA ed ogni suo successore o avente causa.
<b>Cessione</b>	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991 per quanto applicabile.
<b>Commissione Disponibilità Fondi (CDF)</b>	L'importo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte.
<b>Comunicazione</b>	Comunicazione relativa all'opzione degli interventi di cui al Provvedimento dell'AdE n. Prot. n. 283847/2020.
<b>Corrispettivo della cessione di credito</b>	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto.
<b>Credito di imposta</b>	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
<b>Edilizia Libera</b>	L'attività edilizia libera è disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e D.L. 222/2016.
<b>Data di Cessione</b>	Data di conclusione del Contratto di Cessione.
<b>Data di pagamento</b>	Data di pagamento del Corrispettivo.
<b>Dichiarazione di verifica preliminare</b>	Dichiarazione rilasciata dal consulente di gradimento del Cessionario in merito alla sussistenza dei requisiti di procedibilità della cessione del Credito.
<b>Tasso debitore nominale annuo (TAN)</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente in caso di mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso Limite</b>	Tasso corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di una percentuale pari a 1/4 del TEGM stesso nonché di altri 4 punti percentuali (così come attualmente previsto dall'art. 2 c. 4 della legge n. 108/1996). Le misure del TEGM e del "Tasso limite" (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.